



Decreto Dirigenziale n. 222 del 10/11/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS N. 152/06, ART. 269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA CASEIFICIO "LA LUCIANA" DI CIMINO GIUSEPPE CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN VIA MOLINELLA FRAZ. SILLA NEL COMUNE DI SASSANO.

IL DIRIGENTE**PREMESSO:**

- che la Ditta Caseificio "LA LUCIANA" di Cimino Giuseppe, impresa individuale, con sede legale ed impianto in Via Molinella Fraz. Silla, nel Comune di Sassano, Titolare della ditta Sig. Cimino Giuseppe, nato a Teggiano il 27.04.1953, ha presentato in data 06.05.2010 prot. 0399991, istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006, per l'attività di caseificio di cui all'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/06;

- che la Conferenza di Servizi del 18.10.2011, convocata ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. 152/06, ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con le prescrizioni di seguito riportate:

1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno la data di messa in esercizio dell'impianto con un anticipo di almeno 15 giorni;

2) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime dell'impianto, nonché il numero di campionamenti da effettuare, che dovranno essere non inferiori a tre prelievi consecutivi, come previsto dalle norme UNI EN;

3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno, inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;

4) è fatto obbligo alla Ditta richiedente la tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;

subordinando il rilascio del decreto all'invio:

a) di una nota tecnica riportante:

- le caratteristiche del sistema di abbattimento a servizio dell'affumicatoio, così come previsto dalla D.G.R. 4102/92;
- la canalizzazione dei punti E1 ed E2 delle emissioni in atmosfera (caldaia e caldaia di riserva) in unico punto di emissione e pertanto si dovrà prevedere idonea canalizzazione e il permanere delle condizioni di punto scarsamente rilevante;

b) riproposizione aggiornata della planimetria generale dell'impianto riportante il lay out, la legenda, la tipologia della recinzione che perimetra tutta l'area dell'impianto, l'accessibilità alla viabilità esterna, con l'indicazione dei punti di emissione, del sistema di recapito, abbattimento e canalizzazione verso l'esterno;

c) quadro riassuntivo delle emissioni secondo il modello predisposto dall'Ufficio;

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

a) il ciclo produttivo;

b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;

c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punto di emissione	Origine emissione	Emissioni ad inquinamento scarsamente rilevante comma 1, art. 272 allegato IV parte quinta, D.Lgs 152/06
E1	Cadaia principale	Lettera dd
	Caldaia di riserva	
E3	Affumicatoio	Lettera bb
E4	Gruppo elettrogeno	Lettera bb

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 18.10.2011, con nota del 24.10.2011, prot. 0799222, nulla di ostativo è pervenuto dagli Enti assenti alla Conferenza;

- che in data 26.10.2011, prot. 0808961, la Ditta ha inviato la documentazione richiesta nel corso della Conferenza di Servizi del 18.10.2011 per il rilascio del presente provvedimento.

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98;
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio,

D E C R E T A

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **concedere** alla Ditta Caseificio "LA LUCIANA" di Cimino Giuseppe, impresa individuale, con sede legale ed impianto in Via Molinella Fraz. Silla, nel Comune di Sassano, Titolare della ditta Sig. Cimino Giuseppe, nato a Teggiano il 27.04.1953, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/06 per l'attività di caseificio di cui all'art. 272 comma 2, D.Lgs. 152/06, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01.
- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:
 - 1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dell'impianto con un anticipo di almeno 15 giorni;
 - 2) dalla data di messa a regime dell'impianto la Ditta, nei dieci giorni consecutivi di marcia controllata, effettuerà un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi in accordo con le norme UNI EN, le cui risultanze dovranno essere inviate al Settore Ecologia di Salerno;
 - 3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;
 - 4) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
 - 5) è fatto obbligo alla Ditta richiedente la tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
 - 6) stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C.4102/92 e dal D.Lgs 152/06;
- di fare obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
- di fare obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
- di stabilire che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art. 269, D.Lgs. 152/06;
- di **fare obbligo** alla Ditta richiedente di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, nonché richiedere nuova autorizzazione in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;
- di **dare atto** che la presente autorizzazione non esonera la Ditta Caseificio "LA LUCIANA" di Cimino Giuseppe, dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;
- di **inviare** copia del presente decreto alla Ditta Caseificio "LA LUCIANA" di Cimino Giuseppe, all'

A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Sassano;
- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr Antonio SETARO